

**PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
PER L'ORGANIZZAZIONE DEL XXXIV CONVEGNO NAZIONALE
DEI DOTTORATI DI RICERCA IN FILOSOFIA**

Tra

Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, P.zza Prampolini 1 – P.I. 00145920351, nella persona del Dirigente Servizio Cultura Nando Rinaldi, (in seguito denominato “Comune”),

Fondazione Palazzo Magnani, con sede in Reggio Emilia, C.so Garibaldi 29, – P.I. 02456050356, nella persona del Direttore Davide Zanichelli, (in seguito denominata “Fondazione”),

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, con sede in Reggio Emilia viale Timavo, 93 - 42121 Reggio Emilia nella persona della Prof.ssa Annamaria Contini, (in seguito denominata “DESU”),

premessi che

- a) Fin dal 1995 e successivamente per dodici edizioni il Convegno si è tenuto a Reggio Emilia, organizzato dall'Istituto Antonio Banfi, oggi non più attivo;
- b) DESU è titolare dell'organizzazione del XXXIV Convegno Nazionale dei dottorati di Ricerca in Filosofia;
- c) La Fondazione, nell'ambito della sua attività di produzione culturale e ricerca, ha interesse a promuovere la riflessione filosofica e a sviluppare relazioni con il mondo della ricerca soprattutto, ma non esclusivamente, in ambito estetico;
- d) Il Comune ha espresso l'intenzione di riportare Reggio Emilia un evento di tale rilevanza nazionale e significativamente qualificante per lo sviluppo culturale della città;

tutto ciò premesso quale parte integrante del presente atto, fra i contraenti sopra elencati

si conviene quanto segue

Art. 1 – Oggetto

Forma oggetto del presente protocollo d'intesa l'organizzazione e la promozione del XXXIV Convegno Nazionale dei Dottorati di Ricerca in Filosofia (in seguito denominato “convegno”). Il Convegno è stato programmato nei giorni 11, 12 e 13 settembre 2025.

Art. 2 – Durata

Il Protocollo avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al termine del programma degli eventi del Convegno: 13 settembre 2025, con facoltà di rinnovo con apposita successiva scrittura.

Art 3 – Attività di DESU

DESU si impegna a garantire le seguenti attività:

- curatela scientifica del Convegno;
- segreteria scientifica del Convegno;
- attivazione del bando finalizzato alla raccolta delle adesioni da parte dei ricercatori;
- organizzazione del programma del Convegno;
- presenza durante le giornate del Convegno di referenti e personale necessario allo svolgimento dell'iniziativa.

Art 4 – Attività della Fondazione Palazzo Magnani

La Fondazione si impegna a garantire le seguenti attività:

- segreteria organizzativa del Convegno;
- raccolta iscrizioni e relative quote di partecipazione;
- raccolta contributi e/o sponsorizzazioni a sostegno della realizzazione del Convegno;
- messa a disposizione di locali idonei ad ospitare i lavori del Convegno;
- organizzazione logistica (trasporti e ospitalità) di docenti e ricercatori per tutta la durata del Convegno;
- copertura economica delle spese di organizzazione;
- promozione del Convegno mediante i propri canali istituzionali.

Art. 5 – Attività del Comune di Reggio Emilia

Il Comune si impegna a garantire le seguenti attività:

- patrocinio non oneroso del Convegno;
- promozione del Convegno mediante i propri canali istituzionali;
- messa a disposizione di un luogo istituzionale per la Conferenza aperta al pubblico di sabato 13 settembre 2025, a chiusura dei lavori del Convegno.

Art. 6 - Facoltà di recesso

Ciascuno dei contraenti del presente Protocollo ha facoltà di recedere qualora venga meno uno o più degli impegni previsti agli articoli 3, 4 e 5. La decisione di recedere dovrà essere comunicata, a mezzo PEC, agli altri partecipanti almeno 60 giorni prima dell'inizio del Convegno.

Articolo 7 – Oneri economici

Il presente atto non comporta alcun onere economico per le parti che non sia espressamente previsto nei successivi contratti attuativi.

Articolo 8 – Coperture assicurative

Il Dipartimento dichiara che l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha stipulato idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, per danni a terzi (cose e persone), che copre, altresì, la responsabilità civile personale derivante dallo svolgimento di attività medica, con un massimale pari ad € 3.000.000,00, per determinate categorie di soggetti indicate nella Sezione C del testo di polizza reperibile al link <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html> alla voce "polizza" Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, nonché idonea copertura assicurativa contro gli infortuni, a garanzia degli infortuni occorsi a studenti iscritti a corsi di studio presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, compresi quelli frequentanti corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento o comunque partecipanti alle attività didattiche, di ricerca, di formazione e/o di tirocinio, anche se in viaggio di studio o stage, nello svolgimento di tutte le attività necessarie o comunque utili al conseguimento del titolo.

L'ente/impresa dichiara di aver stipulato idonea copertura assicurativa (con un massimale preferibilmente non inferiore ad € 3.000.000,00) a copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose dei quali sia tenuto a rispondere.

L'Università provvede alla pubblicazione delle coperture assicurative sul sito web dell'Ateneo

<http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html>;
tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 9 – Assicurazioni INAIL

Il Dipartimento dichiara che l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia garantisce altresì la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato:

a) relativamente agli studenti: ai sensi e nei limiti del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge (Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003);

b) relativamente ai tirocinanti laureati ed al Personale Docente, Ricercatore e tecnico: ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni; si

precisa che detta copertura opera anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'impresa/ente e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

L'ente/impresa garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, o compagnia assicuratrice.

Articolo 10 – Disposizioni comuni agli articoli 7 e 8

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa e dei successivi contratti attuativi si conviene:

- se il fatto è avvenuto presso l'ente/impresa, l'ente/impresa si impegna a segnalare immediatamente l'evento al Dipartimento onde consentire al Dipartimento stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione;
- se il fatto è avvenuto presso l'Università, il Dipartimento si impegna a segnalare immediatamente l'evento all'ente/impresa onde consentire all'ente/impresa stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

Articolo 11 - Privacy

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra,

nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Art. 12 - Controversie

Le parti convengono che, per qualunque divergenza dovesse insorgere dal presente protocollo si impegnano a risolverla bonariamente. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo le controversie saranno deferite alla competente Autorità Giurisdizionale. Il foro competente è quello di Reggio Emilia.

Art. 13 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non determinato nel presente protocollo, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 14 - SPESE

Il presente protocollo d'intesa sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine in solido tra le parti, assolta in modo virtuale dal Dipartimento ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente in Reggio Emilia il

Comune di Reggio Emilia

Fondazione Palazzo Magnani

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (DESU)